



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 131/19/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI QUINGENTOLE (MN) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 aprile 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*;

VISTA nota del 16 aprile 2019 (prot. n. 168600) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Quingentole (MN) per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla promozione dell'*“inaugurazione della sede del Palazzo municipale nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile 2019 mediante inviti e locandine esposte in vari locali commerciali del Comune, recanti tra l'altro il logo del Comune”*. In particolare, il Comitato, nel ritenere *“sussistente la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 in mancanza dei caratteri dell'impersonalità (la locandina riporta il nome e il cognome del Sindaco unitamente al logo del Comune) e indifferibilità (non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità)”*, ha proposto l'adozione dei provvedimenti sanzionatori;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota dell'11 aprile 2019 con la quale il Sindaco di Quingentole ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue: *“il Sindaco non riteneva che l'inaugurazione della sede municipale, a conclusione dei lavori di restauro post sisma, costituisca intervento rientrante nel divieto di cui all'art. 9”*;

PRESA VISIONE delle locandine, allegate alla documentazione istruttoria, recanti l'invito all'*“inaugurazione del Palazzo municipale”*, prevista per il 13 e il 14 aprile, che recano il logo del Comune di Quingentole e l'indicazione del Sindaco Annamaria Caleffi, nella propria veste istituzionale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che le locandine oggetto di segnalazione costituiscono un'iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'Amministrazione comunale di Quingentole in quanto recano il logo del Comune e l'indicazione del Sindaco nella sua veste istituzionale;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dei volantini e l'iniziativa pubblicizzata sono avvenute in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni europee fissate per il 26 maggio 2019, coincide con il 25 marzo 2019;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la diffusione delle locandine recanti l'invito all'inaugurazione del Palazzo municipale non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa - volta a far conoscere "*i lavori realizzati*" - non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tali locandine riportano il logo dell'Ente e l'indicazione del Sindaco nella sua veste istituzionale. Inoltre, il contenuto delle locandine appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'iniziativa del Comune, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione delle locandine di invito oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Quingentole (MN) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la diffusione delle locandine relative all'inaugurazione del Palazzo municipale, prevista per il 13 e il 14 aprile 2019. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Quingentole (MN), comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi